



ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI LIVORNO DEL 16 GIUGNO 2015

Ordinanza Tribunale di Livorno del 16 giugno 2015: l'esclusione dell'alunno con disabilità dalla gita scolastica costituisce una discriminazione diretta

I genitori di un alunno con disabilità agivano in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Istituto scolastico per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal proprio figlio a causa delle condotte discriminatorie poste in essere in danno dell'alunno durante l'anno scolastico.

Nello specifico, i ricorrenti rappresentavano che il personale docente e non docente della scuola riservava all'alunno con disabilità un trattamento diverso rispetto a quello degli altri alunni, tale da determinare l'esclusione dell'alunno e della famiglia dall'ambito scolastico.

Con l'Ordinanza in commento, il Tribunale di Livorno accertava la discriminazione per molestia posta in essere dall'insegnante di sostegno nei confronti dell'alunno con disabilità per avere utilizzato delle frasi nei confronti del minore (*"ha fatto delle cose di pazzia"*) nonché per avere assunto determinati comportamenti (*"tirandolo per il braccio lamentandosi dei suoi comportamenti"*; *"lasciarlo solo all'interno dell'aula e a tenere la porta della stessa chiusa per evitare che ...che tentava di uscire, potesse aprirla"*) che hanno determinato una lesione della dignità dell'alunno con disabilità e *"capaci di recare allo stesso una umiliazione in ragione alla sua condizione di disabilità"*.

Secondo il Tribunale, le condotte poste in essere dall'insegnante di sostegno costituiscono delle molestie fondate sulla disabilità.

Ed infatti, nell'Ordinanza in commento si legge espressamente che *"l'insegnante di sostegno nell'accompagnare (...) all'uscita di scuola e ricondurlo ai familiari si sarebbe dovuta astenere dal rappresentare in quelle occasioni, alla presenza del minore stesso, le proprie lamentele, e avrebbe dovuto evitare di dolersi in maniera palese dei comportamenti di ... utilizzando termini inadeguati ed offensivi, quali quelli sopra riportati e, peraltro, incapaci di trasmettere un qualsivoglia insegnamento per il futuro all'alunno (...)"*.

Inoltre, l'Ordinanza in commento accerta anche una discriminazione diretta posta in essere direttamente dalla scuola per aver escluso l'alunno con disabilità dalla gita scolastica.

In particolare, nell'Ordinanza si legge che *"accanto a detti episodi di discriminazione per molestie dell'alunno, deve ritenersi che nel caso di specie vi siano anche state condotte di discriminazione diretta, in quanto ... non venne fatto partecipare ad una gita scolastica organizzata per tutta la classe e la famiglia di ... venne invitata a soprassedere dal far partecipare il figlio ad un'altra occasione didattica organizzata (...). Appare evidente che la scelta della scuola di non far partecipare ... alla gita fu un atto di discriminazione diretta, che non può essere giustificato dal sol fatto che la classe doveva assistere ad una rappresentazione teatrale dentro uno stabilimento industriale che poteva comportare problemi di gestione del minore"*.

Ed ancora, il Tribunale considera come discriminatoria la condotta posta in essere dalla scuola nella gestione delle comunicazioni alla famiglia, le quali risultavano essere limitate rispetto agli altri alunni senza disabilità.

Pertanto, a fronte delle condotte discriminatorie accertate, il Tribunale di Livorno con l'Ordinanza del 16 giugno 2015 condannò le Amministrazioni in solido al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'alunno con disabilità pari ad euro 10.000, oltre alla refusione delle spese di lite.

**Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*